SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 agosto 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della transizione ecologica

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Presidenza del Consiglio dei ministri

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Banca d'Italia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Seminara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Seminara (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Seminara (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Roberta Mancuso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 luglio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Seminara (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 luglio 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 luglio 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Seminara (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Roberta Mancuso, viceprefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Reggio Calabria.

Roma, 23 luglio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A04802

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Colle di Tora e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023, omettendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elisabetta Brosio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.
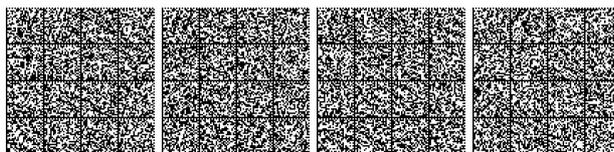
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 luglio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Rieti, con provvedimento del 22 giugno 2021, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Rieti, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 14 luglio 2021, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elisabetta Brosio, viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'interno - Uffici di diretta collaborazione con il Ministro - Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Roma, 23 luglio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A04803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Camposano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Camposano (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 e del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020, omettendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visti gli articoli 227, comma 2-*bis*, e 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 e del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 si applica la procedura prevista dall'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camposano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Lucchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 luglio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Camposano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 e del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020.

Essendo scaduti i termini di legge entro i quali i predetti documenti contabili avrebbero dovuto essere approvati, ai sensi degli articoli 227, comma 2-*bis* e 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli, con provvedimento del 18 giugno 2021, ha diffidato il consiglio comunale ad adempiere entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Napoli, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 15 luglio 2021, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
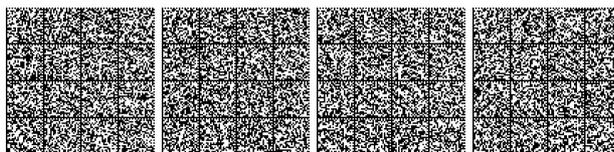
Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione dei suddetti documenti contabili, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camposano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Lucchese, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Napoli.

Roma, 23 luglio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A04804

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2021.

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 23;

Considerato che il territorio della Regione Siciliana è stato interessato nelle ultime settimane da centinaia di incendi boschivi, di interfaccia e urbani che hanno prodotti gravi danni al patrimonio boschivo, all'agricoltura, all'allevamento e a edifici civili, rurali e industriali;

Considerato che nei giorni scorsi, e in particolare nella settimana corrente, si è verificata un'ulteriore recrudescenza del fenomeno conseguente all'eccezionale condizione meteoclimatica e che in data odierna gli incendi hanno colpito duramente, fra l'altro, zone periferiche urbanizzate della città di Catania e hanno causato gravi danni a decine di edifici e l'evacuazione di centinaia di persone;

Considerato il possibile aggravamento della situazione in vista di una prevista condizione meteoclimatica avversa anche nei prossimi giorni, atta a produrre condizioni estremamente favorevoli per l'innesco e la propagazione degli incendi;

Vista la nota del Presidente della Regione Siciliana del 31 luglio 2021 con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento di tutte le risorse umane e strumentali disponibili sul territorio regionale;

Dato atto del pieno dispiegamento della flotta aerea nazionale antincendi boschivi, disposto per il tramite del Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, che ha coordinato l'intervento di tutti i mezzi disponibili, tenuto conto delle criticità in atto anche in altre parti del territorio nazionale;

Considerata l'eccezionalità della situazione e tenuto conto della necessità di disporre l'immediato coinvolgimento coordinato di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Siciliana in conseguenza del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella medesima regione, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2. Per fronteggiare la situazione in atto e prevista, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell'intervento delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile allo scopo di concorrere a fronteggiare gli eventi in atto e previsti.

3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 2.

1. Nelle more dell'adozione della direttiva di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. Con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, vengono definite le relative procedure di rendicontazione.

Roma, 31 luglio 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A04888
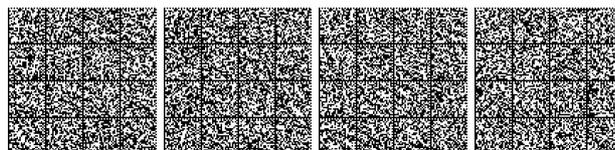
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Lecce, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 19890 del 22 luglio 2014, prot. n. 28951 del 12 novembre 2014, prot. n. 21939 del 9 dicembre 2015, prot. n. 5781 del 27 aprile 2017, prot. n. 7862 dell'8 giugno 2017 e prot. n. 9557 del 24 giugno 2020;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Lecce (LE):

- prot. n. 2014/20826 del 12 settembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Carmiano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Aree utilizzate a strade»;

- prot. n. 2014/25012 del 31 ottobre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Galatina, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Villaggio Azzurro Vora o Furche»;

- prot. n. 2014/28378 del 17 dicembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Gallipoli, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Palude Bianca Cannole»;

- prot. n. 2014/21257 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21268 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21269 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21297 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21288 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21290 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21318 del 19 settembre 2014 e prot. n. 2014/21333 del 19 settembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «quota del 66% dell'immobile sito nel Comune di Lecce in Via Tamari loc. Torre Chianca», «Fabbricato in Via Sesia n. 10-12», «quota pari a 2/30 dell'area ubicata nel Comune di Lecce in Vico del Pittaccio n. 5», «terreno sito nel Comune di Lecce in Lungomare Marinai d'Italia», «Fabbricato per villeggiatura estiva marina loc. Torre Chianca», «Fabbricato per villeggiatura estiva marina loc. Torre Chianca», «Ex Casa del Fascio - Palazzo degli Uffici Finanziari» e «Fabbricato in Via dei Garofani»;

- prot. n. 2014/22613 del 3 ottobre 2014, prot. n. 2014/22625 del 3 ottobre 2014, prot. n. 2014/22632 del 3 ottobre 2014, prot. n. 2014/22634 del 3 ottobre 2014 e prot. n. 2014/22637 del 3 ottobre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Nardò, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Laboratorio artigianale», «1/2 Proprietà box-garage», «Quota di 1/2 di un fabbricato ubicato in via Santa Sofia n 88 di 4 vani ed accessori», «Appezzamento di terreno ubicato sulla spiaggia di S. Maria al Bagno confinante a nord con via S. Maria al Bagno» e «Terreno - Torre S. Isidoro - S. Isidoro (Nardò)»;

- prot. n. 2014/12071 del 19 maggio 2014, prot. n. 2014/12076 del 19 maggio 2014 e prot. n. 2014/12077 del 19 maggio 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Otranto, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili

appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Fondo Kanniti Kanniti», «Torre S. Emiliano terreno» e «Terreno Masseria Pozzello»;

- prot. n. 2014/16260 del 3 luglio 2014, prot. n. 2014/16264 del 3 luglio 2014, prot. n. 2014/16265 del 3 luglio 2014, prot. n. 2014/16269 del 3 luglio 2014, prot. n. 2014/16270 del 3 luglio 2014 e prot. n. 2014/16276 del 3 luglio 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Porto Cesareo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Mandria il Trullo Torre Lapillo», «Fanale via Leverano», «Alloggio del Fanalista via Leverano», «Fabbricato uso commerciale ed abitativo», «Alloggio e locale commerciale» e «Terreno composto da due porzioni separate»;

- prot. n. 2014/19925 del 2 settembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Cesario di Lecce, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Alloggio in Via Duomo n. 34»;

- prot. n. 2014/19997 del 2 settembre 2014, prot. n. 2014/19998 del 2 settembre 2014, prot. n. 2014/20000 del 2 settembre 2014, prot. n. 2014/20006 del 2 settembre 2014 e prot. n. 2014/20008 del 2 settembre 2014 con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Squinzano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «n. 2 locali depositi di mq 198 e mq 100», «Abitazione per residenza estiva», «Area urbanizzata», «Casa confiscata Casalabate» e «Abitazione per residenza estiva»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 6220 del 31 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Carmiano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Carmiano (LE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Aree utilizzate a strade», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata prot. n. 2014/20826 del 12 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 194,10 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Carmiano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.417,47, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 194,10.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Galatina

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Galatina (LE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Villaggio Azzurro Vora o Furche», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata prot. n. 2014/25012 del 31 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 207,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Galatina.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.489,31, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 207,73.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gallipoli

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gallipoli (LE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Palude Bianca Cannole», meglio individuato nel provvedimento del direttore Regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata prot. n. 2014/28378 del 17 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 7.707,89 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Gallipoli.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 54.254,98, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 7.707,89.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Lecce

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecce (LE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «quota del 66% dell'immobile sito nel Comune di Lecce in Via Tamari loc. Torre Chianca», «Fabbricato in Via Sesia n. 10-12», «quota pari a 2/30 dell'area ubicata nel Comune di Lecce in Vico del Pittaccio n. 5», «terreno sito nel Comune di Lecce in Lungomare Marinai d'Italia», «Fabbricato per villeggiatura estiva marina loc. Torre Chianca», «Fabbricato per villeggiatura estiva marina loc. Torre Chianca», «Ex Casa del Fascio - Palazzo degli Uffici Finanziari» e «Fabbricato in Via dei Garofani», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata, rispettivamente, prot. n. 2014/21257 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21268 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21269 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21297 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21288 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21290 del 19 settembre 2014, prot. n. 2014/21318 del 19 settembre 2014 e prot. n. 2014/21333 del 19 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 27.526,81 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Lecce.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 200.486,93, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 27.526,81.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Nardò

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Nardò (LE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Laboratorio artigianale», «1/2 Proprietà box-garage», «Quota di 1/2 di un fabbricato ubicato in via Santa Sofia n 88 di 4 vani ed accessori», «Appezzamento di terreno ubicato sulla spiaggia di S. Maria al Bagno confinante a nord con via S. Maria al Bagno» e «Terreno - Torre S. Isidoro - S. Isidoro (Nardò)», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata, rispettivamente, prot. n. 2014/22613 del 3 ottobre 2014, prot. n. 2014/22625 del 3 ottobre 2014, prot. n. 2014/22632 del 3 ottobre 2014, prot. n. 2014/22634 del 3 ottobre 2014 e prot. n. 2014/22637 del 3 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 6.909,44 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Nardò.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 50.055,05, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 6.909,44.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Otranto

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Otranto (LE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Fondo Kanniti Kanniti», «Torre S. Emiliano terreno» e «Terreno Masseria Pozzello», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata, rispettivamente, prot. n. 2014/12071 del 19 maggio 2014, prot. n. 2014/12076 del 19 maggio 2014 e prot. n. 2014/12077 del 19 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.831,35 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Otranto.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 21.565,45, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.831,35.
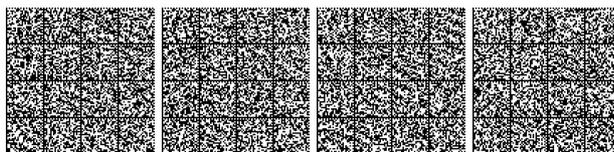
Art. 7.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Porto Cesareo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Porto Cesareo (LE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Mandria il Trullo Torre Lapillo», «Fanale via Leverano», «Alloggio del Fanalista via Leverano», «Fabbricato uso commerciale ed abitativo», «Alloggio e locale commerciale» e «Terreno composto da due porzioni separate», meglio individuati nei provvedimenti del direttore Regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata, rispettivamente, prot. n. 2014/16260 del 3 luglio 2014, prot. n. 2014/16264 del 3 luglio 2014, prot. n. 2014/16265 del 3 luglio 2014, prot. n. 2014/16269 del 3 luglio 2014, prot. n. 2014/16270 del 3 luglio 2014 e prot. n. 2014/16276 del 3 luglio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 15.608,10 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Porto Cesareo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 116.974,04, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 15.608,10.

Art. 8.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Cesario di Lecce

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Cesario di Lecce (LE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Alloggio in Via Duomo n. 34», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata prot. n. 2014/19925 del 2 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 698,28 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di San Cesario di Lecce.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.118,78, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 698,28.

Art. 9.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Squinzano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Squinzano (LE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «n. 2 locali depositi di mq 198 e mq 100», «Abitazione per residenza estiva», «Area urbanizzata», «Casa confiscata Casalabate» e «Abitazione per residenza estiva», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata, rispettivamente, prot. n. 2014/19997 del 2 settembre 2014, prot. n. 2014/19998 del 2 settembre 2014, prot. n. 2014/20000 del 2 settembre 2014, prot. n. 2014/20006 del 2 settembre 2014 e prot. n. 2014/20008 del 2 settembre 2014 a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.744,46 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Squinzano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 42.110,08, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.744,46.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Carmiano, di Galatina, di Gallipoli, di Lecce, di Nardò, di Otranto, di Porto Cesareo, di San Cesario di Lecce e di Squinzano della Provincia di Lecce.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 992

21A04743

DECRETO 8 giugno 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Corato, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 19890 del 22 luglio 2014, prot. n. 5781 del 27 aprile 2017 e prot. n. 9557 del 24 giugno 2020;

Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata prot. n. 2014/13769 del 6 giugno 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Corato della Provincia di Bari (BA), ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato denominato «Cabina di Trasformazione»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 6220 del 31 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Corato

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Corato (BA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Cabina di Trasformazione», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Puglia e Basilicata prot. n. 2014/13769 del 6 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 414,33 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Corato.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 3.136,25, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 414,33.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Corato della Provincia di Bari.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1025

21A04744

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 aprile 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Biozoostain», nell'ambito del bando «Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of acquatic bioresources (BlueBio)», Call 2018. (Decreto n. 951/2021).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 –, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016, che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016), «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, protocollo n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, protocollo n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, relativo all'apertura di contabilità speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), protocollo n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (*ERANET*, *CSA*, art. 185, etc.);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto n. 48 del 18 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, registrazione n. 1-310, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020, reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 817992 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'*ERANET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources* (*BlueBio*), che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Vista la nota protocollo n. 739 del 17 gennaio 2018, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è impegnato a finanziare il bando *BlueBio* con un *budget* di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa successivamente incrementato di euro 99.963,31 con nota n. 22642 del 20 dicembre 2019;

Visto il bando internazionale «*BlueBio*», comprensivo delle *National/Regional requirements*, pubblicato dall'*ERANET Cofundon Blue Bioeconomy* che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani, e il relativo *Annex* nazionale;

Considerato che per il bando *BlueBio*, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 7 marzo 2019, protocollo n. 420;

Vista la decisione finale dell'*Evaluation Panel Meeting*, svoltosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*BIOZOOSTAIN*» avente come obiettivo «la preparazione di ingredienti nobili, come astaxantina, chitina, acidi grassi omega-3 ed enzimi a partire dallo *zooplancton* marino, che viene sbarcato come materiale di scarto accessorio alla cattura durante la pesca pelagica»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «*BIOZOOSTAIN*»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, protocollo n. 5636 del 9 aprile 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2018, cap. 7245;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*BIOZOOSTAIN*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta ad euro 209.753,63 figura il proponente italiano Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «*BIOZOOSTAIN*» sottoscritto in data 20 luglio 2020;

Vista la DSAN pervenuta in data 4 febbraio 2020, protocollo n. 1780, con la quale viene posticipato l'inizio delle attività al 1° settembre 2020, giusta autorizzazione della struttura internazionale;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 5130759 dell'8 aprile 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 11604416 dell'8 aprile 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «*BIOZOOSTAIN*» presentato dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, codice fiscale 80007010376 è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).
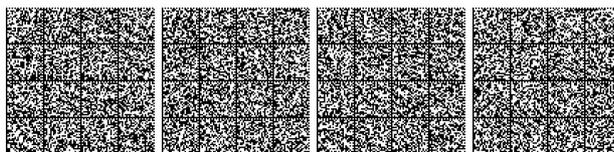
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1º settembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «*BIOZOOSTAIN*» è pari ad euro 146.827,54.

2. Le risorse nazionali necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 98.920,65 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università di Bologna - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018, cap. 7245, giusta riparto con decreto n. 48 del 18 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2018, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il Ministero dell'università e della ricerca si impegna a trasferire al beneficiario Università di Bologna - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari ad euro 47.906,89 ove detto importo venga versato dal coordinatore della *ERANET Cofund on Blue Bioeconomy* sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «*BIOZOOSTAIN*» - «*Sustainable utilization of zooplankton as by-products*» così come previsto dal contratto 817992 fra la Commissione europea e i *partner* dell'*ERANET Cofundon Blue Bioeconomy*, tra i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ora Ministero dell'università e della ricerca, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il 50 per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al 20 per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo *ERANET Cofund on Blue Bioeconomy* e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80 per cento del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50 per cento, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero dell'università e della ricerca con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al Ministero dell'università e della ricerca dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2021

Il dirigente generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1700

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link *https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur*

21A04701

DECRETO 21 giugno 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SUPERTROUT», nell'ambito del Programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 1432/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 –, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021, n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;
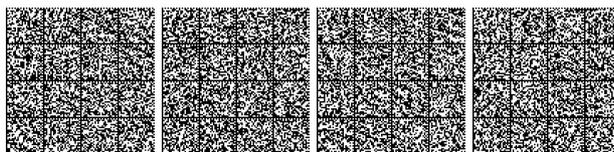
Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Ar*ea», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section 2 – Multi-topic 2019 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «SUPERTROUT - *Improving sustainability and performance of aquaculture farming system: breeding for lactococcosis resistance in rainbow trout*» e con un costo complessivo pari a euro 942.200,00;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «SUPERTROUT»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SUPERTROUT» figurano i seguenti proponenti italiani:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

Università degli studi di Udine;

Azienda agricola Canali Cavour ss;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 5621038, 5621043, 5621063 dell'11 giugno 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 12615826, n. 12615825, n. 12615829 dell'11 giugno 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la procura notarile rep. n. 6880 del 13 maggio 2021, a firma della dott.ssa Paola Cappella notaio in Saluzzo, con la quale il sig. Lucio Fariano in qualità di legale rappresentante della Società Azienda agricola Cavour Società semplice agricola conferisce procura speciale al legale rappresentante *pro tempore* dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sig. Angelo Ferrari in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 10.316 del 17 marzo 2021, a firma dell'avv. Margherita Gottardo notaio in Udine, con la quale il prof. Roberto Pinton in qualità di rettore e legale rappresentante *pro tempore* dell'Università degli studi di Udine conferisce procura speciale al legale rappresentante *pro tempore* dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sig. Angelo Ferrari in qualità di soggetto capofila;

Vista la comunicazione e-mail in data 1° giugno 2020, con la quale l'Ufficio VIII DGR comunica che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 1° dicembre 2020, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «SUPERTROUT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.
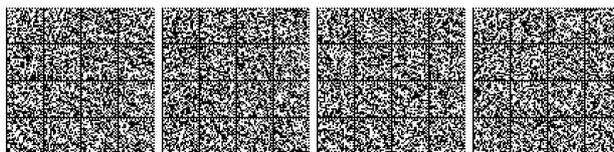
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° dicembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 494.000,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2163

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-diconcessione-mur

21A04695

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2021.

Cancellazione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 che prevede la cancellazione di una varietà dal Registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
19945	Mais	Farmelastic	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH	05/02/2021
17013	Mais	Arteon	Limagrain Italia S.p.a.	12/01/2017
18343	Mais	Henley	Limagrain Italia S.p.a.	15/01/2019
8519	Mais	Latizana	Limagrain Italia S.p.a.	19/02/2015
17513	Mais	LG30267	Limagrain Italia S.p.a.	18/01/2018
16263	Mais	LG30323	Limagrain Italia S.p.a.	11/01/2016
14681	Mais	LG30494	Limagrain Italia S.p.a.	07/01/2014
14247	Mais	LG30535 Waxy	Limagrain Italia S.p.a.	07/01/2013
14688	Mais	LG30550	Limagrain Italia S.p.a.	03/02/2014
12590	Mais	LG30681	Limagrain Italia S.p.a.	07/02/2011
17515	Mais	LG31250	Limagrain Italia S.p.a.	18/01/2018
17509	Mais	LG31570	Limagrain Italia S.p.a.	05/03/2018
16266	Mais	Seedney	Limagrain Italia S.p.a.	11/01/2016
11125	Festuca arundinacea	Braveheart	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling	26/02/2020
8876	Festuca arundinacea	Venanzio	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling	18/02/2016
7188	Fienarola dei prati	Platini	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling	15/02/2013
15653	Girasole	Armagnac OL	Mas Seeds	07/08/2015
15661	Girasole	Cadillac CL	Mas Seeds	09/04/2015
13667	Girasole	Docks	Mas Seeds	11/04/2012
8009	Loglio perenne	Keystone	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling	19/02/2015
11675	Riso	Aleramo	Bertone Sementi S.p.a.	26/02/2020

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

21A04683

DECRETO 23 luglio 2021.

Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate.

SORGO

Codice SIAN	Denominazione	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
20498	Remus	HS	KWS Saat SE - Germania

2. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle specie di cui al comma 1 sono depositati presso questo Ministero.
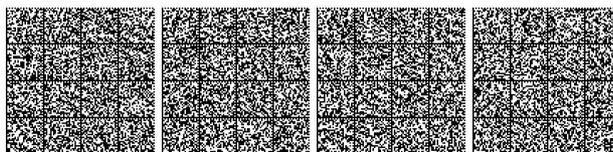
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di leggittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

21A04684

DECRETO 23 luglio 2021.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2, dell'art. 11 del decreto legislativo, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
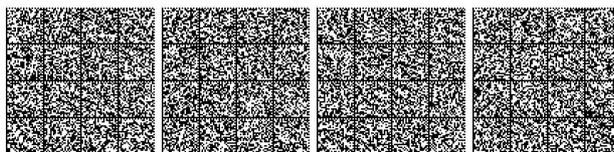
Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
18746	Frumento duro	Elio VSD	Cermis C/o Fondazione Giustiniani Bandini	R.V. Venturoli S.r.l. Socio Unico
11202	Spelta	Pietro	CREA-CER Centro di Ricerca per la Cerealicoltura e Fondazione Morando Bolognini	CREA-CER Centro di Ricerca per la Cerealicoltura
82	Trifoglio alessandrino	Maremma	Cooperativa Produttori Agricoli S. Rocco	Terre dell'Etruria Soc. Coop. agricola tra produttori

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

21A04685

DECRETO 23 luglio 2021.

Iscrizione di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto l'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà da conservazione al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'UCB al n. 214 in data 1° aprile 2021;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, registrata all'UCB in data 2 aprile 2021, al n. 223;

Viste le note delle Regioni Marche e Veneto interessate, con le quali è stato espresso parere favorevole all'iscrizione al registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie sotto riportate;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 15 giugno 2021;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà da conservazione sotto riportate. Per ciascuna di esse sono indicate la zona di origine, la zona di produzione delle sementi, la superficie destinata alla coltivazione e, considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per produzione annuale delle sementi per ciascun responsabile del mantenimento in purezza:

SIAN	Specie	Varietà	Sinonimi	Responsabile	Zona origine	Zona produzione delle sementi		Investimento unitario	Quantità max Semente/anno
					Area geografica	Area geografica	Sup.		
22294	Frumento tenero	*Jervicella*	*Iervicella*	Azienda Agricola Roso Dino	Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata	Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata	10 ha	140-170 kg/ha	15-20 t
4384	Fagiolo rampicante	*Canalino*		Consorzio per la tutela del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo	Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo	0,395 ha	40 g/ha	15 kg
4385	Fagiolo rampicante	*Calonega*		Consorzio per la tutela del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna,	Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna,	2,30 ha	40 g/ha	72 kg

SIAN	Specie	Varietà	Sinonimi	Responsabile	Zona origine	Zona produzione delle sementi		Investimento unitario	Quantità max Semente/anno
					Area geografica	Area geografica	Sup.		
					Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo	Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo			
4386	Fagiolo rampicante	*Spagnolit*	*Spagnolet*	Consorzio per la tutela del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo	Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo	16,80 ha	40 g/ha	530 kg
4387	Fagiolo nano	*Spagnolit nano*	*Spagnolit bass*	Consorzio per la tutela del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa	Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa	0,86 ha	50 g/ha	43 kg

SIAN	Specie	Varietà	Sinonimi	Responsabile	Zona origine	Zona produzione delle sementi		Investimento unitario	Quantità max Semente/anno
					Area geografica	Area geografica	Sup.		
					Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo	Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo			
4388	Fagiolo rampicante	*Spagnolo*	*Spagnol; Ballotton*	Consorzio per la tutela del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo	Comuni di Lamon, Sovramonte, Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo	0,97 ha	40 g/ha	31 kg

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

21A04686

DECRETO 29 luglio 2021.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con
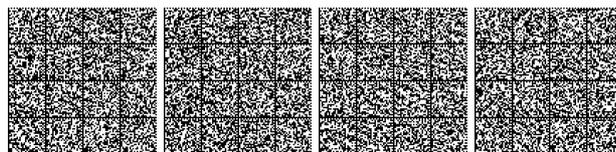
il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 19 gennaio 2021, reg. 41, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Simona Angelini, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante disposizioni inerenti la domanda di iscrizione di un clone di vite nel registro nazionale;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di un clone di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo medesimo continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Viste le richieste di iscrizione di nuovi cloni inviate al Ministero;

Visti i pareri espressi dal «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione della vite», nella seduta del 13 maggio 2021;

Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) alla sezione - V - varietà per la sola moltiplicazione, sono iscritti i seguenti nuovi cloni:

Codice registro	Varietà	Clone
820	Airen B.	I - VCR332 I - VCR337 I - VCR338
821	Grenache blanc B.	I - VCR74

2. Il Registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui al comma 1, è consultabile alla pagina web https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varieta-di-vite

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

21A04712

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Maya cooperativa sociale a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, art. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Maya Cooperativa sociale a r.l.» chiede che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019 emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 15.421,00 si riscontra una massa debitoria di euro 21.112,00 ed un patrimonio netto negativo di euro – 19.009.00;

Considerato che in data 26 maggio 2020, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione, del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a tutti soggetti interessati e che legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 254-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Maya Cooperativa sociale a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 12330151007), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Ciampoli nato a Lanciano (CH) il novembre 1975 (codice fiscale CMPNCL75S25E435X) e domiciliato in Roma, via Antonio Bosio, n. 12.

Art. 2.

A predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04759

DECRETO 27 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa di «La casa di Tom - società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione da Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, 132»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della cooperativa «La Casa di Tom - società cooperativa sociale a responsabilità limitata» chiede che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019 emerge una condizione di sostanziale insolvenza in
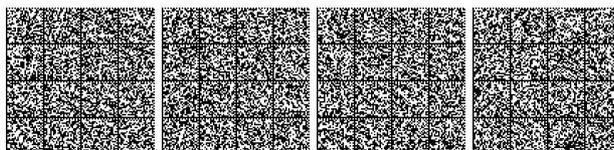
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.236.069,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.926.007,00 ed un patrimonio netto negativo di euro – 756.919,00;

Considerato che in data 14 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«La Casa di Tom - società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 02341170609) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultati dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio De Cieco nato a Roma il 7 giugno 1959 (codice fiscale DCCNTN59F107F1501A), ivi domiciliato in via Giandomenico Romagriosi n. 1/b.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04760

DECRETO 27 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Famir - cooperativa sociale - in liquidazione», in Belmonte Castello e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, invertito nella legge 7 agosto 2012, n. 13 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 20 19, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «FAMIR - cooperativa sociale - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura catastale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 673.800,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.017.341,00 ed un patrimonio netto negativo di euro – 343.541,00;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione a a amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare, del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile, pubblicata sul sito internet del Ministero;
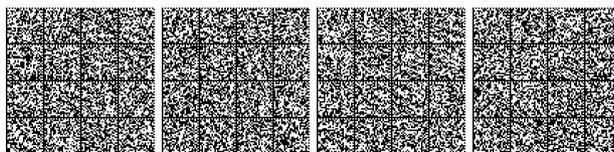
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa FAMIR - cooperativa sociale - in liquidazione, con sede in Belmonte Castello (FR) - codice fiscale 02184850606 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati ali specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Piroli, nato a Colleferro (RM) 12 dicembre 1973 (codice fiscale PRLFRZ73T12C858R) e domiciliato in Frosinone (FR), piazza Caduti di via Fani n. 31.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04761

DECRETO 4 agosto 2021.

Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, con l'eccezione di quelli relativi alle domande di agevolazione che richiedono l'accesso alle risorse di cui alle direttive del 19 novembre 2020 e 19 marzo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 - 2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che la predetta normativa individua quale soggetto gestore dello strumento agevolativo l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia;

Considerato che l'art. 9, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 demanda ad un apposito decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese la fissazione della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 aprile 2015, con il quale sono stati aperti a far data dalle ore 12,00 del 10 giugno 2015 i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a valere sui contratti di sviluppo;

Visto l'art. 31, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci», che ha disposto nuove assegnazioni, nel limite massimo di 400 milioni di euro, in favore del «Fondo per il trasferimento tecnologico» di cui all'art. 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, da destinare alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale;

Considerato che la copertura finanziaria della predetta nuova assegnazione è stata individuata, dal medesimo art. 31, nelle somme già destinate ai contratti di sviluppo e giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'art. 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al richiamato «Fondo per il trasferimento tecnologico»;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2020, concernente le modalità di utilizzo delle risorse destinate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'attuazione di un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2021, concernente le modalità di utilizzo delle risorse assegnate dall'art. 1, comma 84, della legge di bilancio 2021 in materia di programmi di sviluppo turistici e integrazione settoriale;

Considerato che i fabbisogni derivanti dalle domande di agevolazione attualmente presentate all'Agenzia eccedono la dotazione finanziaria nel tempo assegnata ai contratti di sviluppo, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 31, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, fatta eccezione per le risorse di cui alle precitate direttive;

Ritenuto, per quanto esposto, opportuno provvedere alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, con l'eccezione di quelli relativi alle domande che richiedono l'accesso alle risorse di cui alle richiamate direttive del 19 novembre 2020 e del 19 marzo 2021;

Decreta:

Articolo unico
Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni

1. È disposta, a partire dal giorno 9 agosto 2021, la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione di quelli relativi alle domande di agevolazione che richiedono all'accesso alle risorse di cui:

alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2020, concernente le modalità di utilizzo delle risorse destinate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'attuazione di un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;

alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2021, concernente le modalità di utilizzo delle risorse assegnate dall'art. 1, comma 84, della legge di bilancio 2021 in materia di programmi di sviluppo turistici e integrazione settoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico - www.mise.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2021

Il direttore generale: BRONZINO

21A04910

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 luglio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 786).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» che all'articolo 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
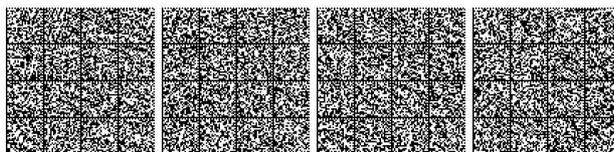
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021 e n. 784 del 12 luglio 2021, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con la quale, tra l'altro, il Ministero della salute è stato autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5-*bis* e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del Soggetto attuatore per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1250 del 3 maggio 2021, recante ulteriori disposizioni inerenti il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e in particolare l'articolo 1, in virtù del quale in caso di sopravvenuta vacanza del Segretario generale del Ministero della salute, individuato Soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile rep. 414 del 7 febbraio 2020, le funzioni e i compiti di Soggetto attuatore, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 532 del 18 febbraio 2020, sono assicurati dal direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, con la quale il predetto Soggetto attuatore del Ministero della salute è stato autorizzato a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di 77 unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il Soggetto attuatore di cui citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 e, in particolare, l'articolo 1, con il quale il Soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato autorizzato ad affidare in *outsourcing*, per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di *contact center* di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi; l'articolo 2, con il quale il citato Soggetto attuatore è stato autorizzato a
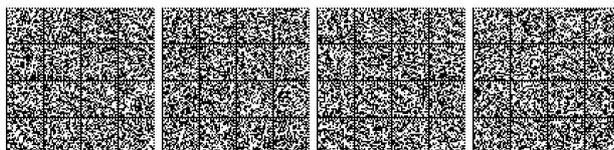
conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il citato Soggetto attuatore è stato autorizzato a prorogare l'affidamento in *outsourcing* del servizio di *contact center* di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 736 del 30 gennaio 2021, con la quale, tra l'altro, il Ministero della salute è stato autorizzato ad avvalersi, fino al 30 aprile 2021, mediante il Soggetto attuatore già individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa già prorogati al 31 gennaio 2021 dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020, alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato Soggetto attuatore del è stato autorizzato a prorogare, sempre fino al 30 aprile 2021, l'affidamento in *outsourcing* del servizio di *contact center* di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 772 del 30 aprile 2021 con la quale, tra l'altro, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 luglio 2021, mediante il Soggetto attuatore individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, già prorogati al 30 aprile 2021, di cui all'art. 1 comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 736 del 30 gennaio 2021, alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato soggetto attuatore è stato autorizzato a prorogare fino al 31 luglio 2021 anche l'affidamento in *outsourcing* del servizio di *contact center* di I livello attivato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2021 al foglio n. 1789, con il quale è stato nominato il nuovo Segretario generale del Ministero della salute;

Ravvisata la necessità di assicurare la continuità delle attività degli Uffici del Ministero della salute, conseguenti al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, in particolare, anche riferiti al potenziamento dei sistemi di controllo sanitario centrali e periferici;

Tenuto conto che nella contabilità speciale intestata al Soggetto attuatore del Ministero della salute di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, risultano disponibili risorse economiche non spese;

Considerato che per la copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di attività di profilassi nazionale e internazionale attivati, il Ministero della salute ha comunicato la disponibilità ad integrare la richiamata contabilità speciale con le risorse proprie già stanziate, per il 2021, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);

Considerato che la specificità della situazione emergenziale ha visto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute e, conseguentemente, l'impegno effettivo del personale del predetto Dicastero nelle attività connesse all'emergenza, con conseguente necessità che al personale non dirigenziale del Ministero della salute vengano corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore mensili, oltre i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa anche contrattuale;

Viste le note del Ministero della salute prot. n. 0008838 del 22 luglio 2021 e prot. n. 0013987 del 30 luglio 2021;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2021, mediante il Soggetto attuatore individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell'8 marzo 2020, n. 716 del 26 novembre 2020 e n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 772 del 30 aprile 2021, nel limite massimo di 100 medici, 1 psicologo, 3 infermieri e 5 giornalisti con oneri quantificati in euro 3.499.049,45.

2. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1, possono essere conferiti al personale medico abilitato all'esercizio della professione medica e iscritto al relativo ordine professionale, anche durante l'iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Il personale medico di cui al comma 1, continua ad essere autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed

aeroporto in materia di profilassi internazionale, di cui all'articolo 2, comma 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.

4. Il Soggetto attuatore è, altresì, autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2021 l'affidamento in *outsourcing* del servizio di *contact center* di I livello attivato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, prorogato al 31 luglio 2021 dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 772 del 30 aprile 2021, con oneri quantificati in euro 4.190.000,00.

5. Dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il Ministero della salute è autorizzato, anche oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2021, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima dell'orario di lavoro, a corrispondere al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attività direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 270.000,00 a carico delle risorse indicate al comma 6.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5, quantificati complessivamente in euro 7.959.049,45 per l'anno 2021, si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad euro 7.191.489,71 allocate sul capitolo 4393 del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). A tale fine il capitolo 4393 è integrato di 3.791.489,71 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A04887

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Provincia autonoma di Bolzano. (Delibera n. 12/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva n. 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni », convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,

n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del centro-nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche

di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera del CIPE 28 luglio 2020, n. 45, che ha preso atto della riprogrammazione della Provincia autonoma di Bolzano dell'importo di complessivi 1,40 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima provincia autonoma di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 38,60 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 40,00 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Provincia autonoma di Bolzano sul Programma operativo finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020 ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e l'ammontare delle risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile in data odierna, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 305-P del 30 marzo 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come integrata dalla nota DPCOE prot. n.1655-P del 13 aprile 2021, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Provincia autonoma di Bolzano, articolato nelle tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC a titolarità della Provincia autonoma di Bolzano è pari a 169,89 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è la seguente: 2000-2006 per 40,89 milioni di euro, 2007-2013 per 72,40 milioni di euro e 2014-2020 per 56,60 milioni di euro;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Provincia autonoma di Bolzano sono state confermate le seguenti risorse:

109,60 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

20,29 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;
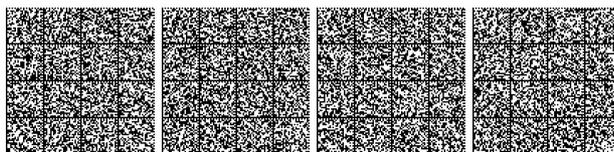
Considerato, altresì, che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Provincia autonoma di Bolzano, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 40,00 milioni di euro, di cui 1,40 milioni di euro di risorse riprogrammate ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e 38,60 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Provincia autonoma di Bolzano, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Provincia autonoma di Bolzano

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Provincia autonoma di Bolzano, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 169,89 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 40,89 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 72,40 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 56,60 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 129,89 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 40,00 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse ex art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per 109,60 milioni di euro, risorse ex art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 per 20,29 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 40,00 milioni di euro.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Provincia autonoma di Bolzano, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società in house, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1072

PIANO SVILUPPO E COESIONE PA BOLZANO
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ AREE URBANE	BOLAU
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ FERROVIE	BOLFS
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ FERROVIE - I ATTO INTEGRATIVO	BOLFT
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ FERROVIE - II ATTO INTEGRATIVO	BOLFV
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE	BOLIV
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE - I ATTO INTEGRATIVO	BOLIX
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE - II ATTO INTEGRATIVO	BOLIY
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE - III ATTO INTEGRATIVO	BOLIZ
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ RISORSE IDRICHE	BOLRI
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ RISORSE IDRICHE - I ATTO INTEGRATIVO	BOLRJ
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ RISORSE IDRICHE - II ATTO INTEGRATIVO	BOLRK
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	BOLSI
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	BOLSJ
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	BOLSK
2000-2006	INTESA P.A. BOLZANO	APQ TELECOMUNICAZIONI	BOLTL
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) P.A. BOLZANO	NA	NA
2014-2020	PARCO TECNOLOGICO	NA	NA
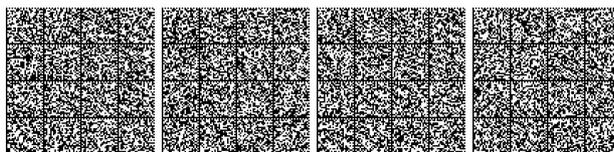
PIANO SVILUPPO E COESIONE PA BOLZANO

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [3]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [3]			Totale
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	
Delibera CIPE n. 18 del 28/02/2018	PARCO TECNOLOGICO	2014-2020	0,00	0,00	18,00	18,00
Delibera CIPE n. 11 del 06/03/2009, Delibera CIPE n. 1 del 11/01/2011, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) P.A. BOLZANO [2 3]	2007-2013	0,00	72,40	0,00	72,40
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA P.A. BOLZANO [4]	2000-2006	40,89	0,00	0,00	40,89
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**40,89**	**72,40**	**18,00**	**131,29**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**40,89**	**72,40**	**18,00**	**131,29**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**40,89**	**72,40**	**18,00**	**131,29**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*39,49*	*72,40*	*18,00*	*129,89*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [5]		*37,20*	*72,40*	*0,00*	*109,60*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [6]		*2,29*	*0,00*	*18,00*	*20,29*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*1,40*	*0,00*	*0,00*	*1,40*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC [7]			**0,00**	**0,00**	**38,60**	**38,60**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**40,89**	**72,40**	**56,60**	**169,89**
di cui:	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		39,49	72,40	18,00	*129,89*
Articolazione per sezioni PSC	*[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]*		1,40	0,00	38,60	*40,00*

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 97/2017 per 0,02 Meuro.

[3] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,06 Meuro.

[4] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[5] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[6] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

[7] Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 45 del 28/07/2020

PIANO SVILUPPO E COESIONE PA BOLZANO

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	18,00	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	13,91	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	0,00	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	48,49	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	0,00	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	46,91	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,44	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,28	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	1,86	*0,00*	*0,00*
Totale	**129,89**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE PA BOLZANO

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	1,40	1,40
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	38,60	38,60
Totale	**0,00**	**40,00**	**40,00**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/2020

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE PA BOLZANO

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	3,43	0,00	10,48	0,00	0,00	13,91
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	0,60	5,05	0,33	42,51	0,00	0,00	48,49
6 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRASPORTI E MOBILITA'	0,00	27,65	0,00	19,26	0,00	0,00	46,91
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO[2]	2,32	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	1,86
Totale	**2,92**	**36,57**	**-0,13**	**72,53**	**18,00**	**0,00**	**129,89**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04715

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia. (Delibera n. 31/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qua-

lità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 42, che ha preso atto della riprogrammazione della Regione Lombardia dell'importo di complessivi 16,30 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima Regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 362,00 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Lombardia sui Programmi operativi regionali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e l'ammontare delle risorse riprogrammabili, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Viste le due informative rese al CIPE nelle sedute del 29 settembre e del 15 dicembre 2020, concernenti la sostituzione del primo elenco di misure da finanziare con due successivi elenchi di interventi che sostituiscono e integrano il precedente fornendo una maggiore specificazione, ad invarianza dell'importo complessivo della riprogrammazione pari a 362,00 milioni di euro;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le Regioni a Statuto ordinario della già disposta riduzione della disponibilità del Fondo di sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (Atto rep. n. 65/CSR);

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 26/CSR), sulla modifica della tabella recante il riparto tra le Regioni a Statuto ordinario della già disposta riduzione della disponibilità del Fondo di sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020 di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 (Atto rep. n. 21/CSR);

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 426-P del 14 aprile 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Lombardia, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Lombardia è pari a 1.195,27 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è per gli anni 2000-2006 pari a 357,78 milioni di euro, per gli anni 2007-2013 pari a 284,33 milioni di euro e per gli anni 2014-2020 pari a 553,16 milioni di euro;

Preso atto che la dotazione FSC 2014-2020 riportata nella Tavola 2 del PSC della Regione Lombardia è al netto del taglio originario di risorse per contributo straordinario di finanza pubblica dell'annualità 2014, per un importo di 8,61 milioni di euro, come determinato a seguito della citata intesa n. 25/CSR del 2021 e del taglio per contributo straordinario dell'annualità 2016, per un importo di 135,23 milioni di euro, come determinato a seguito della citata intesa n. 26/CSR del 2021;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Lombardia sono state confermate le seguenti risorse:

814,51 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

18,76 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Lombardia, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 362 milioni di euro, di cui 16,30 milioni di euro di risorse riprogrammate, ai sensi dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e 345,70 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Lombardia, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Lombardia

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 1.195,27 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 357,78 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 284,33 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 553,16 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 833,27 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 362,00 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per 814,51 milioni di euro e risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 per 18,76 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 142,40 milioni di euro (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 219,60 milioni di euro.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Lombardia, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società in *house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1075

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 2000 IN AREE DEPRESSE	LOMAL
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ AREE URBANE- NAVIGLI	LOMAR
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO	LOMBE
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE E DIFESA DAL DISSESTO I	LOMDS
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ ACCESSIBILITÀ ALL'AEROPORTO DI MALPENSA	LOMMA
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - METADISTRETTI	LOMMD
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ IN MATERIA DI RICERCA	LOMRC
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORS	LOMRI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORS	LOMRK
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO SANITARI	LOMRS
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	LOMSI
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMSK
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRES	LOMSL
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - I ATTO INTEGRATIVO	LOMSM
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	LOMSN
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO	LOMSO
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	LOMSX
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ SICUREZZA	LOMSZ
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	LOMTF
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - I A	LOMTG
2000-2006	INTESA LOMBARDIA	APQ POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - II A	LOMTH
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LOMBARDIA	NA	NA
2014-2020	PATTO REGIONE LOMBARDIA	NA	NA
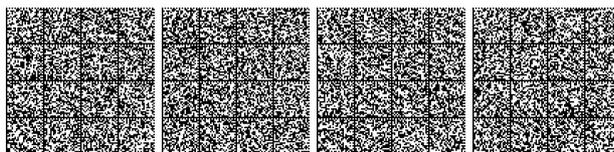
PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1]			Totale
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	
Delibera CIPE n. 56 del 01/12/2016	PATTO REGIONE LOMBARDIA[2]	2014-2020	0,00	0,00	207,46	207,46
Delibera CIPE n. 11 del 06/03/2009, Delibera CIPE n. 1 del 11/01/2011	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LOMBARDIA[3 4]	2007-2013	0,00	284,33	0,00	284,33
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA LOMBARDIA[5]	2000-2006	357,78	0,00	0,00	357,78
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**357,78**	**284,33**	**207,46**	**849,57**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**357,78**	**284,33**	**207,46**	**849,57**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**357,78**	**284,33**	**207,46**	**849,57**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*356,48*	284,33	*192,46*	*833,27*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [6]		*356,48*	284,33	*173,70*	*814,51*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [7]		*0,00*	*0,00*	*18,76*	*18,76*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*1,30*	*0,00*	*15,00*	*16,30*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC[8]			**0,00**	**0,00**	**345,70**	**345,70**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**357,78**	**284,33**	**553,16**	**1.195,27**
di cui:	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		356,48	284,33	192,46	*833,27*
Articolazione per sezioni PSC	*[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]*		1,30	0,00	360,70	*362,00*

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2014-2020 è al netto dei tagli per contributi straordinari di finanza pubblica ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 8,61 Meuro e ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2016) per 135,23 Meuro, come determinato a seguito dell'intesa in Conferenza Stato Regioni del 25/03/2021 (atto CSR n.25/2021)

[3] La dotazione 2007-2013 è al netto dei tagli di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 186,06 Meuro, ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 135,23 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 132,90 Meuro.

[4] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,57 Meuro.

[5] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

6 In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[7] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

[8] Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 42 del 28/07/2020

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	105,03	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	23,95	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	73,18	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	0,00	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	90,83	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	9,02	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	498,33	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	15,44	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10,51	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	6,98	*0,00*	*0,00*
Totale	**833,27**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazion

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	16,30	16,30
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	142,40	203,30	345,70
Totale	**142,40**	**219,60**	**362,00**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 15/12/202(

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LOMBARDIA

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

	2000-2006		2007-2013		2014-2020		
Area tematica	**Risorse relative a interventi in corso**	**Risorse relative a interventi completati[1]**	**Risorse relative a interventi in corso**	**Risorse relative a interventi completati[1]**	**Risorse relative a interventi in corso**	**Risorse relative a interventi completati[1]**	**Totale**
1 RICERCA E INNOVAZIONE	7,76	14,22	0,00	1,56	81,49	0,00	105,03
2 DIGITALIZZAZIONE	0,55	14,75	0,00	8,65	0,00	0,00	23,95
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	1,81	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	10,86	61,27	0,00	0,00	15,55	3,15	90,83
6 CULTURA	0,00	2,54	0,00	6,48	0,00	0,00	9,02
7 TRASPORTI E MOBILITA'	0,00	157,06	10,28	246,73	81,00	3,26	498,33
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	14,04	0,00	1,40	0,00	0,00	15,44
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	10,51
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [2]	0,25	0,00	-1,28	0,00	8,01	0,00	6,98
Totale	**21,23**	**335,25**	**9,00**	**275,33**	**186,05**	**6,41**	**833,27**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04714

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana. (Delibera n. 32/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista l'informativa resa al CIPESS nella seduta odierna, che, a seguito del parere favorevole espresso nelle riunioni del 23 dicembre 2020 e del 27 aprile 2021 dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha illustrato l'Accordo stipulato fra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Siciliana e il successivo Atto integrativo. Il succitato Accordo ha accertato, in esito alle verifiche effettuate ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, un importo complessivo di risorse FSC riprogrammabili pari a 1.365,80 milioni di euro;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Considerato che, ai fini del monitoraggio, le delibere riferite al ciclo di programmazione 2007-2013, indicate nella Tavola 2 del PSC in allegato, sono state per la maggior parte unitariamente considerate quale Programma regionale di attuazione (PRA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo

sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 541-P del 28 aprile 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Siciliana, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla suddetta nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Siciliana è pari a 7.018,93 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse per gli anni 2000- 2006 è pari a 3.840,51 milioni di euro, per gli anni 2007-2013 è pari a 952,81 milioni di euro e per gli anni 2014-2020 è pari a 2.225,61 milioni di euro, mentre, se si considera la strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive del PSC della Regione Siciliana sono diversamente distribuite e, in particolare, per gli anni 2000-2006 sono pari a 3.342,40 milioni di euro, per gli anni 2007-2013 sono pari a 1.486,13 milioni di euro e per gli anni 2014-2020 sono pari a 2.190,40 milioni di euro;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Siciliana sono state confermate le seguenti risorse:

4.163,85 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

1.489,28 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Siciliana, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 1.365,80 milioni di euro, provenienti esclusivamente da risorse riprogrammate *ex* art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Siciliana, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Siciliana

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 7.018,93 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 3.840,51 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 952,81 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 2.225,61 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 5.653,13 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 1.365,80 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per 4.163,85 milioni di euro e risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 per 1.489,28 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 941,98 milioni di euro (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 423,82 milioni di euro.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e Coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Siciliana, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società in house, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1071

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE SICILIA
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ ARTE CONTEMPORANEA	SICAC
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ ARTE CONTEMPORANEA - AUDIOVISIVI	SICAE
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ AREE URBANE	SICAU
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ AREE URBANE - I ATTO INTEGRATIVO	SICAV
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ AREE URBANE - II ATTO INTEGRATIVO	SICAW
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE DONNAFUGATA RESORT S.R.L.	SICDF
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ ENERGIA	SICEN
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ EVENTI VULCANICI	SICEV
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ EVENTI VULCANICI - I ATTO INTEGRATIVO	SICEX
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ INFRASTRUTTURE STRADALI	SICIS
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ INFRASTRUTTURE STRADALI - I ATTO INTEGRATIVO	SICIT
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TRASPORTO MERCI E LOGISTICA	SICME
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TRASPORTO MERCI E LOGISTICA - I ATTO INTEGRATIVO	SICMF
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ MARGINALITÀ SOCIALE	SICMS
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ AZIONI PILOTA NELLE AREE PERIFERICHE A RISCHIO DI MARGINALIZZAZIONE	SICMT
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLA SICILIA CENTRO-ORIENTALE	SICPC
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ POLITICHE GIOVANILI	SICPG
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ RISANAMENTO AREE CONTAMINATE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO	SICRA
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ RISORSE IDRICHE	SICRI
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE - DEPURAZIONE	SICRJ
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE - IRRIGAZIONE	SICRK
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE POT - PIANI D'AMBITO	SICRP
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ RICERCA	SICRS
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ RICERCA - I ATTO INTEGRATIVO	SICRT
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE - PIANI D'AMBITO	SICRZ
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SENSI CONTEMPORANEI 2	SICS2
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SANITÀ	SICSA
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SICUREZZA E LEGALITÀ	SICSC
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SICUREZZA E LEGALITÀ - II ATTO INTEGRATIVO	SICSD
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SICUREZZA E LEGALITÀ - III ATTO INTEGRATIVO	SICSE
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	SICSI
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	SICSJ
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SVILUPPO LOCALE	SICSL
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SVILUPPO LOCALE	SICSL2
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SVILUPPO LOCALE - I ATTO INTEGRATIVO	SICSM
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SVILUPPO LOCALE - I ATTO INTEGRATIVO	SICSM2
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	SICSN
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SVILUPPO LOCALE - III INTEGRATIVO	SICSO
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SVILUPPO LOCALE - IV ATTO INTEGRATIVO	SICSP
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TRASPORTO AEREO	SICTA
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TRASPORTO AEREO - II ATTO INTEGRATIVO	SICTB
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TRASPORTO FERROVIARIO	SICTF
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TRASPORTO MARITTIMO	SICTM
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TRASPORTO MARITTIMO - III ATTO INTEGRATIVO	SICTO
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ SVILUPPO INTEGRATO NAUTICA E TURISMO TRAPANESE	SICTP
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ TRASPORTO STRADALE	SICTS
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ AZIONI DI SISTEMA PER IL TURISMO	SICTU
2000-2006	INTESA SICILIA	APQ CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE VERDURA INTERNATIONAL HOTEL RESORT	SICVI
2007-2013	OBIETTIVI DI SERVIZIO SICILIA	NA	NA
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SICILIA	APQ DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE	SI06
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SICILIA	APQ PROGR. D'INTERVENTI FINALIZZATO ALLE BONIFICHE AMBIENTALI CONNESSE ALLO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO E DELL'ETERNIT DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DEI BARACCAMENTI COSTRUITI NEI COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE	SIBE
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SICILIA	APQ INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLE AUTOSTRADE GESTITE DAL CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	SICA
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SICILIA	APQ DISSESTO IDROGEOLOGICO	SIDI
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SICILIA	APQ POLO DI ECCELLENZA CALABRIA/SICILIA	SIPE
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SICILIA	APQ TRASPORTO FERROVIARIO	SITF
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SICILIA	APQ SISTEMA UNIVERSITARIO SICILIA	SIUN
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SICILIA	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	NA
2014-2020	PATTO REGIONE SICILIA	NA	NA

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE SICILIA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1]			Totale
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera Cipe n. 14 del 04/04/2019	PATTO REGIONE SICILIA [2]	2014-2020	0,00	0,00	2.190,40	2.190,40
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011, Delibera CIPE n. 81 del 30/09/2011, Delibera CIPE n. 8 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012, Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 94 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014, Delibera CIPE n. 8 del 28/01/2015, Delibera CIPE n. 26 del 20/02/2015, Delibera CIPE n. 69 del 06/08/2015, Delibera CIPE n. 93 del 06/11/2015, Delibera CIPE n. 8 del 01/01/2016, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) SICILIA [3 4 5 6 7 8]	2014-2020	0,00	35,21	0,00	35,21
		2007-2013	0,00	750,98	0,00	750,98
		2000-2006	0,00	498,11	0,00	498,11
Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012	OBIETTIVI DI SERVIZIO SICILIA	2007-2013	0,00	201,83	0,00	201,83
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA SICILIA [8 9]	2000-2006	3.342,40	0,00	0,00	3.342,40
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**3.342,40**	**1.486,13**	**2.190,40**	**7.018,93**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**3.342,40**	**1.486,13**	**2.190,40**	**7.018,93**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**3.342,40**	**1.486,13**	**2.190,40**	**7.018,93**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*2.329,35*	*1.392,52*	*1.931,26*	*5.653,13*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [10]		*2.329,35*	*894,90*	*939,60*	*4.163,85*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [11]		*0,00*	*497,62*	*991,66*	*1.489,28*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*1.013,05*	*93,61*	*259,14*	*1.365,80*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**3.342,40**	**1.486,13**	**2.190,40**	**7.018,93**
di cui:	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		2.329,35	1.392,52	1.931,26	*5.653,13*
Articolazione per sezioni PSC	*[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]*		1.013,05	93,61	259,14	*1.365,80*

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2014-2020 è al netto dei tagli di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge per l'annualità 2019 (delibera CIPE n. 6/2020) per 140 Meuro.

[3] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 1.029,13 Meuro.

[4] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto delle risorse per il cofinanziamento del POR Sicilia 2007-2013 per 140,00 Meuro

[5] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 21/2014 per 6,21 Meuro, con delibera n. 8/2016 per 7,00 Meuro, con delibera n. 97/2017 per 0,29 Meuro.

[6] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate con Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) per necessità di protezione civile per complessivi 465,80 Meuro.

[7] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 3,69 Meuro.

8 La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è anche al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge per l'annualità 2013 (delibera CIPE n. 95/2013) per 636,58 Meuro (di cui 123,4 Meuro di risorse 2000-2006), per l'annualità 2014 (delibera CIPE n. 6/2015) per 585,61 Meuro, per l'annualità 2015 (delibera CIPE n. 93/2015) per 550,18 Meuro, tenendo conto anche delle risorse integrative di cui all'Accordo CSR 13/03/2014 e dell'Accordo CSR 16/10/2014. Eventuali successive rettifiche a tali tagli sono considerate,se rilevanti, in altre poste della Tavola.

[9] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[10] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[11] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE SICILIA

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	70,72	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	88,77	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	443,43	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	40,82	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	2.066,77	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	69,99	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	1.856,84	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	550,97	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	136,99	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	92,60	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	6,88	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	228,35	*0,00*	*0,00*
Totale	**5.653,13**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i.

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE SICILIA

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazion

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	941,98	423,82	1.365,80
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Totale	**941,98**	**423,82**	**1.365,80**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/12/202(

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.
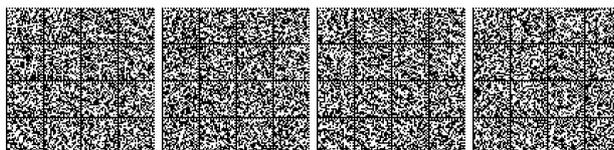
PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE SICILIA

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	18,13	0,00	39,36	7,23	6,00	0,00	70,72
2 DIGITALIZZAZIONE	75,99	1,95	0,00	0,00	10,83	0,00	88,77
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	53,84	204,10	5,18	0,00	172,95	7,36	443,43
4 ENERGIA	14,11	16,76	0,00	0,00	9,95	0,00	40,82
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	44,65	334,34	445,68	448,66	785,73	7,71	2.066,77
6 CULTURA	4,65	15,32	0,00	0,00	40,56	9,46	69,99
7 TRASPORTI E MOBILITA'	831,33	586,62	116,21	17,23	268,08	37,37	1.856,84
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	6,88	83,59	50,59	0,00	386,35	23,56	550,97
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	4,94	50,34	45,73	13,87	22,11	0,00	136,99
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	19,25	25,68	41,12	6,55	92,60
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,47	6,41	0,00	0,00	6,88
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [2]	-18,19	0,00	150,97	0,00	95,57	0,00	228,35
Totale	**1.036,33**	**1.293,02**	**873,44**	**519,08**	**1.839,25**	**92,01**	**5.653,13**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04713

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina e Timololo Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 530/2021 del 7 luglio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale BRIMONIDINA E TIMOLOLO MYLAN (AI.C. n. 044246) per le forme e confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

Modifica B.II.b.1.c di tipo II: Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi.

Modifica B.II.e.1.a.3 di tipo II: Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica B.II.b.3.a di tipo IB: Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.

Codice pratica: VC2/2020/137.

Numero procedure: DK/H/2526/II/008/G.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice SIS 2322).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04693

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memac»

Estratto determina AAM/PPA n. 584/2021 del 28 luglio 2021

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Memac» anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse - A.I.C. n. 042613036 (base 10) 18NG9D (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse - A.I.C. n. 042613048 (base 10) 18NG9S (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: donepezil cloridrato.

Titolare A.I.C.: Dompe' Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00791570153, con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino 12, 12-A, 20122 Milano, Italia.

Procedura europea: ES/H/0691/001-002/IB/024.

Codice pratica: C1B/2021/17.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti neurologo, geriatra e psichiatra).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04709

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Krka».

Estratto determina AAM/PPA n. 594/2021 del 29 luglio 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Krka»:

tipo II, B.I.z) - modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea:

aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo, per un produttore già autorizzato;

eliminazione di un sito di produzione già autorizzato.

Confezioni A.I.C. nn.:

039473222 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473234 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473246 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473259 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473261 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473273 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473285 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473297 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473309 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473311 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473323 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473335 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473362 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

039473374 - «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe.

Numero procedura: CZ/H/231/001/II/014.

Codice pratica: VC2/2015/364.

Titolare A.I.C.: Krka D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Smarjeska Cesta 6, 8501, Novo Mesto, Slovenia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04710

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metilprednisolone EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 573/2021 del 28 luglio 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/1404: è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Medinitaly Pharma Progress S.r.l., con sede legale in viale Di Villa Massimo 37, 00161 Roma, codice fiscale 08854481002

medicinale: «Metilprednisolone Eg»;

confezioni:

«4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 047328012;

«16 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 047328024;

alla società EG S.p.a. con sede legale in via Pavia, 6, 20136 Milano, codice fiscale 12432150154

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04711

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1766
Yen	128,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,605
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,85913
Fiorino ungherese	359,48
Zloty polacco	4,5885
Nuovo leu romeno	4,9268
Corona svedese	10,2533
Franco svizzero	1,084
Corona islandese	146,1
Corona norvegese	10,538
Kuna croata	7,5065
Rublo russo	87,9317
Lira turca	10,1142
Dollaro australiano	1,6043
Real brasiliano	6,0813
Dollaro canadese	1,5028
Yuan cinese	7,6344
Dollaro di Hong Kong	9,1419
Rupia indonesiana	17144,2
Shekel israeliano	3,8781
Rupia indiana	88,226
Won sudcoreano	1357,53
Peso messicano	23,5865
Ringgit malese	4,9717
Dollaro neozelandese	1,6986
Peso filippino	59,865
Dollaro di Singapore	1,6045
Baht tailandese	38,663
Rand sudafricano	17,0741

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04843

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1775
Yen	129,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,642
Corona danese	7,4381
Lira Sterlina	0,86545
Fiorino ungherese	359,45
Zloty polacco	4,5954
Nuovo leu romeno	4,9255
Corona svedese	10,2535
Franco svizzero	1,0838
Corona islandese	146,9
Corona norvegese	10,617
Kuna croata	7,521
Rublo russo	87,6775
Lira turca	10,0664
Dollaro australiano	1,6082
Real brasiliano	6,1633
Dollaro canadese	1,5023
Yuan cinese	7,6305
Dollaro di Hong Kong	9,1529
Rupia indonesiana	17143,51
Shekel israeliano	3,881
Rupia indiana	87,921
Won sudcoreano	1352,39
Peso messicano	23,599
Ringgit malese	4,9743
Dollaro neozelandese	1,7049
Peso filippino	60,005
Dollaro di Singapore	1,6106
Baht tailandese	38,634
Rand sudafricano	17,1349

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04844

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1772
Yen	129,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,695
Corona danese	7,4385
Lira Sterlina	0,86363
Fiorino ungherese	360,2
Zloty polacco	4,5987
Nuovo leu romeno	4,9255
Corona svedese	10,2448
Franco svizzero	1,0848
Corona islandese	148
Corona norvegese	10,5808
Kuna croata	7,5276
Rublo russo	87,5209
Lira turca	10,1063
Dollaro australiano	1,6089
Real brasiliano	6,1732
Dollaro canadese	1,4932
Yuan cinese	7,6201
Dollaro di Hong Kong	9,1518
Rupia indonesiana	17119,8
Shekel israeliano	3,8755
Rupia indiana	87,7895
Won sudcoreano	1359,56
Peso messicano	23,774
Ringgit malese	4,9825
Dollaro neozelandese	1,7004
Peso filippino	59,396
Dollaro di Singapore	1,6104
Baht tailandese	38,695
Rand sudafricano	17,2811

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04845

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1775
Yen	129,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,639
Corona danese	7,4382
Lira Sterlina	0,85563
Fiorino ungherese	357,87
Zloty polacco	4,5661
Nuovo leu romeno	4,9227
Corona svedese	10,2245
Franco svizzero	1,0829
Corona islandese	148,2
Corona norvegese	10,3795
Kuna croata	7,532
Rublo russo	86,9522
Lira turca	10,0717
Dollaro australiano	1,5959
Real brasiliano	6,1029
Dollaro canadese	1,4779
Yuan cinese	7,6153
Dollaro di Hong Kong	9,1506
Rupia indonesiana	17063,23
Shekel israeliano	3,8524
Rupia indiana	87,6615
Won sudcoreano	1352,59
Peso messicano	23,729
Ringgit malese	4,9726
Dollaro neozelandese	1,6906
Peso filippino	58,921
Dollaro di Singapore	1,602
Baht tailandese	38,704
Rand sudafricano	17,1449

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04846

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1767
Yen	130,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,65
Corona danese	7,4382
Lira Sterlina	0,85543
Fiorino ungherese	359,13
Zloty polacco	4,5691
Nuovo leu romeno	4,9227
Corona svedese	10,2105
Franco svizzero	1,0838
Corona islandese	149
Corona norvegese	10,4065
Kuna croata	7,5353
Rublo russo	86,6254
Lira turca	10,0573
Dollaro australiano	1,5944
Real brasiliano	6,1009
Dollaro canadese	1,4788
Yuan cinese	7,6224
Dollaro di Hong Kong	9,142
Rupia indonesiana	17050,24
Shekel israeliano	3,851
Rupia indiana	87,5905
Won sudcoreano	1354,19
Peso messicano	23,6237
Ringgit malese	4,9733
Dollaro neozelandese	1,6846
Peso filippino	59,12
Dollaro di Singapore	1,5997
Baht tailandese	38,743
Rand sudafricano	17,3882

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04847

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di ricompense al merito dell'Arma dei Carabinieri al personale della Guardia civil spagnola

Con decreto ministeriale n. 814 del 15 luglio 2021, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri alla Directora general María GÁMEZ GÁMEZ, nata il 29 gennaio 1969 a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz - Spagna), con la seguente motivazione: «Direttrice generale della Guardia civil spagnola, Corpo di polizia a ordinamento militare affine all'Arma dei carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza, ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di cooperazione che storicamente lega le due istituzioni anche nell'ambito di organismi di rilevanza internazionale. In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di scambio e accrescimento istituzionale, che ha permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le Forze di polizia, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, 18 gennaio 2020 - maggio 2021.

Con decreto ministeriale n. 815 del 15 luglio 2021, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri al General de división Francisco ESPINOSA NAVAS, nato l'11 gennaio 1956 a Guillena (Sevilla - Spagna), con la seguente motivazione: «Direttore del progetto dell'Unione europea "Gar-Si Sahel", con elevate capacità gestionali e lungimirante prospettiva risolutiva, ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di cooperazione tra le due istituzioni nell'ambito del processo di formazione delle Forze di polizia dei Paesi del Sahel e del Senegal. In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di accrescimento istituzionale, che hanno permesso lo sviluppo di entrambe le Forze di polizia, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, 1° marzo 2017 - 15 febbraio 2021.

Con decreto ministeriale n. 816 del 15 luglio 2021, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri al General de división Antonio TOCÓN DÍEZ, nato il 15 agosto 1956 a Hornachos (Badajoz - Spagna), con la seguente motivazione: «Comandante del Servizio di protezione della natura, con elevata capacità gestionale e lungimirante prospettiva risolutiva, ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di cooperazione che storicamente lega le due istituzioni, promuovendo la candidatura congiunta fra l'Arma dei carabinieri e la Guardia civil alla guida del progetto "*Empact*" per il ciclo politico 2022-2026. In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di accrescimento istituzionale, che ha permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le Forze di polizia, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, 22 gennaio 2019 - 14 marzo 2021.

Con decreto ministeriale n. 817 del 15 luglio 2021, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri al General de brigada Francisco Javier SUALDEA MARTÍN, nato il 13 ottobre 1960 a Madrid (Spagna), con la seguente motivazione: «Capo della Segreteria di cooperazione internazionale, con elevate capacità e intelligente iniziativa forniva un determinante contributo nell'ambito delle attività di cooperazione bilaterale, con particolare riguardo alle molteplici e delicate situazioni operative che connotano la pianificazione dei "Piani turismo sicuro" nelle città spagnole e italiane. Con acuta lungimiranza e tenace determinazione promuoveva numerose iniziative che contribuivano a consolidare il rapporto di collaborazione tra l'Arma e la Guardia civil, valorizzando le storiche radici comuni e favorendo lo sviluppo e il progresso di entrambe le istituzioni, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, 24 maggio 2018 - 10 febbraio 2021.

Con decreto ministeriale n. 818 del 15 luglio 2021, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri al General de brigada Valentín DÍAZ BLANCO, nato il 13 luglio 1959 a Cáceres (Spagna), con la seguente motivazione: «Comandante delle informazioni della Guardia civil, con elevata capacità e acuta lungimiranza, operava per accrescere il già consolidato rapporto di cooperazione con l'Arma dei carabinieri, con particolare riguardo alla lotta al terrorismo interno e internazionale. In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottosi in molteplici attività di scambio e mutuo accrescimento istituzionale, che hanno permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le Forze di polizia, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, 25 aprile 2020 - maggio 2021.

Con decreto ministeriale n. 819 del 15 luglio 2021, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri al Coronel Francisco Javier SÁNCHEZ GIL, nato il 7 novembre 1964 a Cáceres (Spagna), con la seguente motivazione: «Comandante dell'Unità centrale operativa della Guardia civil, con elevata capacità e intelligente iniziativa, operava per accrescere il già consolidato rapporto di cooperazione che storicamente lega le due istituzioni, con particolare riguardo al contrasto della criminalità organizzata. In tale comunione di intenti, con acuta lungimiranza e infaticabile impegno ha contribuito a rafforzare la collaborazione bilaterale, in particolar modo nel settore operativo, che ha permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le istituzioni, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, 2 agosto 2018 - maggio 2021.

21A04704

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 13 luglio 2021

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 13 luglio 2021 del Comitato nazionale, recante: «Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell'Albo delle informazioni relative ai responsabili tecnici in carica e ai soggetti idonei ad assumere tale incarico.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

21A04694

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 12 adottata dal Comitato di indirizzo dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) in data 24 aprile 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008609/OSI-L-118 del 27 luglio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12 adottata dal Comitato di indirizzo dell'ONAOSI in data 24 aprile 2021, rencate: «Contributo integrativo in favore degli assistiti».

21A04702

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 4/2021 - adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici, in data 19 gennaio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008607/ENP-AGR-L-120 del 27 luglio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 4/2021, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 19 gennaio 2021, concernente modifiche al «Regolamento per la previdenza obbligatoria degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati».

21A04703
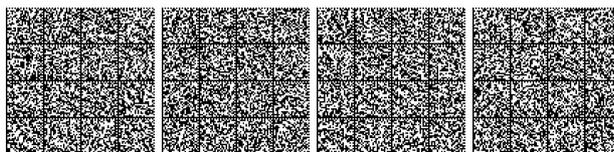
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Bando per il finanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti.

Si avvisa che la Direzione generale per la sicurezza stradale del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, ha emanato il "Bando per il finanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti", per un importo complessivo di € 878.000,00 da ripartire tra i progetti ritenuti idonei ed utilmente collocati in graduatoria ed entro i limiti massimi di finanziabilità previsti dal bando.

Possono partecipare alla procedura selettiva i comuni interessati, i quali dovranno assicurare una quota di cofinanziamento almeno pari al 30% del valore degli interventi proposti.

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12,00 dell' 8 ottobre 2021.

La graduatoria resterà vigente fino al 31 dicembre 2024.

Il bando integrale è consultabile e scaricabile presso il sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al seguente indirizzo: www.mit.gov.it, nella sezione Trasparenza presente sulla home page del sito ministeriale.

21A04943

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 2

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 2, è stato adottato il «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2, sull'ordinamento e sull'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)».

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il giorno successivo a quello della comunicazione dell'adozione del predetto regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04822

Adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 3

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 3, è stato adottato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2014, n. 1, sull'organizzazione generale del DIS, dell'AISE e dell'AISI in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 1, sull'organizzazione e sul funzionamento dell'AISI e disposizioni di coordinamento».

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della comunicazione dell'adozione del predetto regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04823

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Flavia società cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1215 del 30 luglio 2021 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Flavia società cooperativa» con sede in Trieste, c.f. 00561460320, costituita addì 17 marzo 1982 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Pobega, con studio in Trieste - via Milano n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

21A04805

Liquidazione coatta amministrativa della «Idrotel Impianti società cooperativa», in Romans d'Isonzo e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1216 del 30 luglio 2021 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Idrotel Impianti società cooperativa» con sede in Romans d'Isonzo, c.f. 00491250312, costituita addì 27 gennaio 1994 per rogito notaio dott. Pietro Zotti di Monfalcone, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier, con studio in Grado - via Roma n. 11.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

21A04806

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-189) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
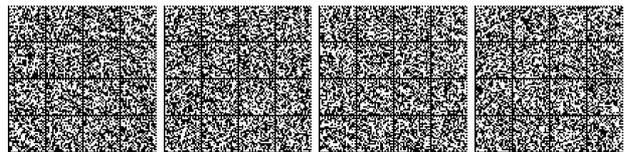
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.